

DELIBERAZIONE DI GIUNTA 110 DEL 23.05.2006

OGGETTO: Approvazione regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18, commi 1 e 2 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 18 della Legge n. 109/1994 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni con cui si prevede la corresponsione di incentivi al personale che svolge attività di programmazione e progettazione a favore dell'Ente allo scopo di incentivare l'espletamento di tali prestazioni da parte degli uffici interni del Comune e di limitare quanto più possibile il ricorso ad incarichi esterni;

VISTO il regolamento, composto di n. 19 articoli, per la ripartizione di tali incentivi da quantificarsi nella misura massima del 2% dell'importo complessivo dei lavori per le attività connesse alla realizzazione di opere pubbliche e fino al 30% della tariffa professionale per gli atti di pianificazione e programmazione territoriale;

DATO ATTO che:

- la normativa proposta incida le modalità e i criteri per l'individuazione della percentuale da applicare alla singola opera o atti di pianificazione;
- che essa è stata esaminata con esito positivo in data 24.03.2006 in sede di contrattazione decentrata dove sono state concordate anche alcune modifiche;

RITENUTO che il regolamento debba essere approvato per il raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici-Ecologia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile in quanto la deliberazione non comporta impegno di spesa;

A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegato regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 18 commi 1 e 2 della Legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, composto di n. 19 articoli.
2. DI PRECISARE con riferimento all'art. 5, ultimo comma che per i dipendenti part time sino al 50% l'onere assunto dall'Amministrazione è proporzionato alla percentuale di servizio presso l'Ente.
3. DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore ad esecutività della presente deliberazione.

4. DI TRASMETTERE copia del regolamento all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, all'Ufficio Urbanistica, all'Ufficio Personale, per quanto di rispettiva competenza, nonché alle rappresentanze sindacali presenti nell'Ente.
5. DI PROVVEDERE alla comunicazione, tramite elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

C O M U N E D I Z E V I O

Provincia di Verona

REGOLAMENTO

RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

DI CUI ALL'ART. 18, COMMI 1 e 2, DELLA LEGGE

11.2.1994, N. 109

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

INDICE

Art. 1 *Oggetto del regolamento e principi generali*

Art. 2 *Costituzione del fondo*

Art. 3 *Spese escluse dagli incentivi*

Art. 4 *Limitazione delle spese*

Art. 5 *Copertura rischi professionali*

CAPO I – OPERE E LAVORI PUBBLICI

Art. 6 *Norme in materia di progettazione*

Art. 7 *Affidamento degli incarichi di progettazione*

Art. 8 *Ambito d'applicazione*

Art. 9 *Individuazione delle figure aventi diritto e criteri di ripartizione degli incentivi*

Art. 10 *Finanziamento dell'incentivo*

Art. 11 *Determinazione della percentuale da ripartire*

Art. 12 *Ripartizione degli incentivi in base all'attività*

Art. 13 *Liquidazione degli incentivi*

CAPO II - PROGETTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 14 *Norme in materia di pianificazione urbanistica - attivazione dell'incentivo*

Art. 15 *Ambito d'applicazione*

Art. 16 *Determinazione dell'incentivo*

Art. 17 *Individuazione delle figure aventi diritto e criteri di ripartizione degli incentivi*

Art. 18 *Liquidazione degli incentivi*

CAPO III - NORME FINALI

Art. 19 *Norma di prima applicazione*

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

In attuazione dell'art. 18 della legge 11.02.1994 n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e succ. modifiche ed integrazioni, sono definite le modalità per la costituzione del fondo incentivi interno del Comune di Zevio e i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi tra i soggetti aventi titolo.

La principale finalità di questo regolamento, è quella di incentivare la realizzazione di programmi e progetti da parte degli uffici tecnici interni al Comune, limitando il più possibile il ricorso ad incarichi esterni al di fuori delle strutture dell'Ente, nello spirito e con le finalità della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, riconoscendo a tale attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità del personale coinvolto.

L'incentivo è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione da progettare previsti da provvedimenti degli organi del Comune.

In occasione dell'approvazione di ogni opera o atto di pianificazione si dovrà prevedere la pertinente quota d'incentivo rapportata alle prestazioni effettivamente svolte o da svolgere all'interno dell'Amministrazione e quindi da compensare.

Le somme calcolate con le modalità previste dal presente regolamento costituiscono trattamento economico accessorio, vengono trattate con il medesimo regime fiscale e previdenziale, e pertanto sono da intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico dell'ente.

Le specifiche prestazioni che determinano l'erogazione degli incentivi, di cui al presente articolo, non possono essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del premio di risultato come previsto dal CCNL nonchè del compenso per lavoro straordinario.

Qualora sulla base di un incarico conferito dall'Amministrazione venga redatto un progetto preliminare di opera pubblica o l'ipotesi di pianificazione successivamente non approvato non verrà riconosciuto il compenso di cui al presente regolamento, ma verrà corrisposto il lavoro straordinario eventualmente prestato allo scopo, purchè documentato.

Art. 2

Costituzione del fondo

Nel Bilancio di previsione è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono accantonate:

- 1) le quote pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori inclusi nei programmi degli interventi elaborati da questo Ente per i quali sono disponibili i relativi finanziamenti.
- 2) fino al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione, o programmazione territoriale comunque denominato, relativo alle attività di competenza dell'Ente collegate ad un procedimento concluso con la formale approvazione da parte dell'organo istituzionale competente. La percentuale è determinata in sede di incarico di volta in volta in relazione alla complessità del progetto.

In entrambi i casi la percentuale va applicata al compenso calcolato facendo riferimento all'applicazione della tariffa professionale in vigore per gli ordini professionali di riferimento tipologico.

Per quanto riguarda le prestazioni che il tariffario definisce a discrezione ed in genere per tutti quegli aspetti non normati da formule aritmetiche, il compenso viene determinato applicando la

percentuale all'importo minimo calcolato per analogia rispetto alle prestazioni indicate, sentiti gli Ordini professionali.

L'importo dell'incentivo è pertanto così calcolato:

I (incentivo) = $T \times 30\%$, stabilita di volta in volta come detto sopra.

Le somme occorrenti per le progettazioni ed attività successive e collegate al punto 1), sono prelevate dalle quote degli stanziamenti riservate alle spese tecniche di progettazione di cui all'art. 16, comma 7, e art. 18, comma 2 bis, della L. 109/94 e succ., e fanno carico al capitolo del fondo di produttività.

Le somme occorrenti per compensare la redazione delle pianificazioni territoriali vengono indicate ed eventualmente attribuite al responsabile del settore, se non ancora fatto in sede di PEG, contestualmente all'individuazione dei progetti urbanistici che la Giunta intende far redigere all'interno dell'Ente.

Art. 3

Spese escluse dagli incentivi

Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento, le spese inerenti a rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura occorrente, che sono a carico dell'Ente.

Art. 4

Limitazione delle spese

A discrezione degli interessati, gli incarichi di cui al presente regolamento potranno essere svolti anche al di fuori del normale orario di servizio, avvalendosi di attrezzature e mezzi dell'Ente.

I criteri generali per il riequilibrio dei compensi, ex Legge 109/94 e tutti gli emolumenti di diversa natura con i vari istituti di trattamento accessorio, previsti nei CNL sono definiti in sede di contrattazione decentrata.

Le spese necessarie per la produzione dei progetti rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici sia per il consumo dei materiali che per le missioni strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Art. 5

Copertura rischi professionali

Il Comune, qualora affidi la progettazione ad un proprio dipendente, provvede a stipulare, con oneri a suo carico, idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale di importo non superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. La garanzia può essere prestata anche mediante polizza generale di responsabilità civile professionale qualora il tecnico dipendente sia part-time al 50% ed eserciti la libera professione. In tal caso sarà a carico dell'Ente l'eventuale integrazione del premio dovuta allo specifico incarico.

La polizza assicurativa di cui al comma 1 copre anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 109/94.

Sono altresì a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri per l'iscrizione ai rispettivi albi professionali dei tecnici dipendenti che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati (art. 17 comma 2 Legge 109/94 e successive modifiche). (1)

(1) Per i dipendenti part time sino al 50% l'onere assunto dall'Amministrazione è proporzionato alla percentuale di servizio presso l'Ente. Precisato con deliberazione di G.C. n..... del
--

CAPO I

OPERE E LAVORI PUBBLICI

Art. 6

Norme in materia di progettazione

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 109/94, così come successivamente integrata e modificata, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate, di norma, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.

L'affidamento a tecnici esterni all'ente di tale attività, può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della legge n. 109/94.

I progetti redatti dagli uffici tecnici dell'amministrazione sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

I progetti di cui al presente regolamento devono avere, per ciascuno dei livelli di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) le caratteristiche di completezza indicate nella Legge Regionale in materia di lavori pubblici, nonché nella L. n. 109/94 e nel D.P.R. n. 554/99 e devono essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere determinati dalla richiamata normativa.

Art. 7

Affidamento degli incarichi di progettazione

Nella fase di predisposizione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno, di cui all'art. 14 della legge 109/94, la Giunta Comunale individua, nell'ambito del proprio organico, il Responsabile Unico del Procedimento per ogni singola opera. Al responsabile unico del procedimento competono le funzioni ed i compiti stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 3 della legge 109/94.

Gli affidatari degli incarichi per la redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, al termine della relativa fase di lavoro, segnalano al responsabile del procedimento il personale interno che ha collaborato, il compito assunto e l'impegno dedicato.

Art. 8

Ambito d'applicazione

Sono soggette al presente regolamento tutte le attività relative a lavori di nuova costruzione, demolizione, ampliamento, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria, qualora comportino l'effettiva redazione di un progetto specifico, ai sensi della legge 109/94, anche per opere ed impianti di presidio e difesa ambientale.

Sono soggette al calcolo dell'incentivo anche le perizie suppletive e quelle di variante ancorché non onerose. In tali casi l'aliquota di pertinenza viene calcolata sull'importo dei lavori in variante.

Le variazioni imputabili ad errori di progettazione che pregiudichino in tutto o in parte l'esecuzione dell'opera – ipotesi di cui all'art. 25, comma 1 lett. d) e comma 4, della Legge n. 109/94 – sono eseguite dallo stesso progettista senza corresponsione di alcun incentivo.

Se le variazioni imputabili ad errori e/o omissioni comportino un supero della spesa per la realizzazione dell'opera, l'intero compenso dovuto per la progettazione non viene liquidato e se liquidato, viene recuperato secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1 lett. d) e comma 4, della Legge n. 109/94.

Le modalità di affidamento e di gara non incidono sulla ammissibilità dei progetti all'incentivazione.

L'incentivo è riconosciuto su tutte le specifiche prestazioni che sono svolte dal personale dell'ufficio tecnico interno, necessarie alla programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e controllo dell'opera o lavoro, con l'eccezione di cui all'art. 1, ultimo comma.

Art. 9

Individuazione delle figure aventi diritto e criteri di ripartizione degli incentivi

Per ogni singola opera o lavoro, l'incentivo è ripartito fra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori.

Si individuano le seguenti figure:

- i **responsabili del procedimento**, direttamente coinvolti nei processi di progettazione, aggiudicazione, esecuzione e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- i **progettisti**, impegnati nel processo tecnico e creativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- i **coordinatori in materia di sicurezza**, impegnati nel processo tecnico e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- i **direttori dei lavori**, impegnati nel processo tecnico e realizzativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- il **personale tecnico** inserito negli staff di progetto e di direzione lavori, direttamente coinvolto nel processo esecutivo di ogni specifico progetto;
- i **collaudatori**, responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- i **collaboratori** delle suddette figure, coinvolti, anche sotto il profilo amministrativo, nei processi di progettazione, aggiudicazione ed esecuzione.

ART. 10

Finanziamento dell'incentivo

L'incentivo da ripartire tra il personale è costituito da una somma non superiore al 2,00% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro pubblico individuato come al precedente art. 2 del quale la progettazione, il piano di sicurezza, la direzione lavori, il collaudo e la gestione siano stati affidati al personale interno dell'Amministrazione aggiudicatrice. La percentuale è definita nel successivo art. 11, mentre la percentuale di ripartizione ed attribuzione è indicata all'art. 12.

Nel caso in cui l'incarico venga suddiviso tra tecnici interni ed esterni, al personale interno il compenso, calcolato secondo la percentuale indicata all'art. 11, è riconosciuto secondo la quota definita dall'art. 12 per la parte di progetto e/o per la parte di piano di sicurezza eseguito internamente come ricavabile dal quadro economico. Analogamente sarà compensato anche uno solo dei livelli di progettazione.

Nel caso in cui il personale interno collabori con incarico congiunto alla stessa fase di progettazione od esecuzione con professionisti esterni, la quota spettante, calcolata e definita come al punto precedente, sarà, a sua volta, riproporzionata alla effettiva partecipazione analogamente a come verrà fatto per il compenso ai professionisti esterni.

Eventuali incentivi relativi a progettazioni eseguite per conto o in concorso con altri enti saranno definiti nell'ambito delle convenzioni o accordi di programma preordinati alla realizzazione delle progettazioni medesime e delle opere a cui si riferiscono.

Le quote relative a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.

ART. 11

Determinazione della percentuale da ripartire

La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2,00% dovrà essere stabilita a cura del dirigente dell'Ufficio Tecnico rapportando la complessità dell'opera da realizzare in base al seguente prospetto:

Categoria	Oggetto	Incentivo
	Progetti secondo le modalità di cui all'art. 16 della L. n. 109/94 incarico completo di D.L. sicurezza e collaudo	
A	<i>Progetti relativi a strade senza sottoservizi:</i>	
	- importo fino a € 150.000,00	1,95
	- importo compreso tra € 150.001,00 ed € 750.000,00	1,90
	- importo superiore a € 750.001,00	1,80
B	<i>Progetti relativi a strade con sottoservizi, sottoservizi, costruzioni civili ed altro, redatti con le modalità di cui all'art. 16 della L. n. 109/94, di importo fino a € 750.000,00</i>	2,00

C	<i>Progetti relativi a strade con sottoservizi, sottoservizi, costruzioni civili ed altro, redatti con le modalità di cui all'art. 16 della L. n. 109/94, di importo superiore a € 750.000,00</i>	1,90
----------	---	-------------

ART. 12

Ripartizione degli incentivi in base all'attività'

La ripartizione dell'incentivo avverrà per ogni singolo lavoro pubblico approvato in base alle percentuali di seguito riportate, che sono riferite alle singole fasi del processo attuativo dell'intervento:

Lavori ed opere con progettazione, direzione lavori, collaudo e coordinamento di sicurezza effettuati in tutto o in parte da dipendenti dell'Ente:

10%	Progettazione preliminare (non viene compensato il solo studio di fattibilità). <i>(Nel caso in cui il progetto preliminare venga utilizzato per affidare direttamente i lavori mediante la procedura dell'appalto concorso, la percentuale viene incrementata al 25%)</i>
29%	Progettazione definitiva. <i>(Nel caso in cui il progetto definitivo venga utilizzato per affidare i lavori mediante la procedura di appalto integrato, la percentuale viene incrementata al 32%)</i>
18%	Progettazione esecutiva.
3%	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione.
21%	Direzione Lavori.
3%	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
6%	Collaudo e certificato di Regolare Esecuzione. <i>(+2% per ogni fase attuativa precedentemente elencata che sia stata affidata a soggetti esterni, con esclusione degli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i quali non si applica alcun incremento)</i>
10%	Responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori. <i>(+ 5% per ogni fase attuativa precedentemente elencata che sia stata affidata a soggetti esterni, con l'esclusione del collaudo per il quale si applica l'incremento del 2% e con esclusione degli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i quali non si applica alcun incremento)</i>

Opere e lavori di cui ai prospetti del precedente punto 1), i cui incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo siano completamente affidati a soggetti esterni:

A. Progetti di importi inferiore o pari ad €150.000,00

30%	Responsabile unico del procedimento e i suoi collaboratori. <i>La percentuale è così ripartita: 20% al responsabile unico del procedimento e 10% ai collaboratori tecnici e/o amministrativi.</i>
------------	---

B. Progetti di importo a €150001,00 ad €750.000,00

27%	Responsabile unico del procedimento
10%	Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (<i>ripartita in 5% per le funzioni amministrative e 5% per le funzioni tecniche</i>)

C. Progetti di importo superiore ad €750.000,00

25%	Responsabile unico del procedimento
10%	Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (<i>ripartita in 5% per le funzioni amministrative e 5% per le funzioni tecniche</i>)

Art. 13

Liquidazione degli incentivi

Ad avvenuto appalto dei lavori, il responsabile del servizio interessato ripartisce e liquida le somme relative all'attività di progettazione, assicurando la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole prestazioni di ciascuna opera.

La quota del compenso riferita alla fase di realizzazione verrà corrisposta in due soluzioni in rapporto all'andamento dei lavori. Il saldo e la quota relativa al collaudo dell'opera verranno corrisposti dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

La quota spettante al R.U.P. verrà corrisposta come segue:

- 50% dopo l'approvazione del progetto;
- 25% come primo acconto corrisposto in fase di realizzazione,
- il saldo dopo la conclusione della fase amministrativa oppure, se l'opera beneficia di contributi, dopo l'incasso di tutto il contributo.

CAPO II

PROGETTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 14

Norme in materia di pianificazione urbanistica - attivazione dell'incentivo

La Giunta Comunale individua i progetti urbanistici da redigere con personale interno all'Ente e quelli per i quali è prevista una collaborazione tra gli uffici comunali e professionisti esterni ed indica le risorse necessarie sia per la progettazione interna che per la progettazione da

effettuarsi da parte degli uffici comunali in collaborazione o con la consulenza di professionisti esterni attribuendole al responsabile dell'U.O./settore che formalizza l'incarico.

L'attività di pianificazione territoriale, comunque denominata, per la quale spettano gli incentivi deve essere prevista da specifiche disposizioni di legge statale o regionale o da provvedimenti comunali e attribuita alla competenza del Comune. Essa deve essere finalizzata alla definizione dell'assetto territoriale. Il piano elaborato deve essere costituito da una parte contenente l'analisi dello stato di fatto, da una parte propositiva e da una parte normativa.

I progetti urbanistici redatti dagli uffici tecnici dell'amministrazione sono firmati in qualità di progettisti da dipendenti abilitati all'esercizio della professione oltreché dal responsabile del procedimento.

Art. 15

Ambito d'applicazione

Sono soggetti al presente regolamento tutti gli atti di pianificazione urbanistica territoriale.

Sono soggette al calcolo dell'incentivo anche le varianti, le modifiche e le integrazioni che l'Amministrazione comunale ritenesse opportuno apportare agli atti di pianificazione.

L'incentivo è riconosciuto su tutte le specifiche prestazioni che sono svolte dal personale interno necessarie all'elaborazione degli atti di pianificazione oggetto del presente regolamento.

Sono escluse dal presente regolamento le attività istruttorie e di controllo ai piani attuativi di iniziativa esclusivamente privata. Sono pure escluse le attività di studio e ricerca che non siano direttamente collegate ad un procedimento sopra elencato.

Art. 16

Determinazione dell'incentivo

L'importo dell'incentivo è determinato, all'atto dell'affidamento dell'incarico ai tecnici interni, in base alla complessità del progetto, calcolando, per ogni singolo progetto, sino ad un massimo del 30% della tariffa professionale Ingegneri e Architetti, senza riconoscimento di alcuna spesa.

Nel caso in cui si affidassero all'esterno compiti di supporto e consulenza a prestazioni svolte internamente, il loro importo, spese escluse, ragguagliato alla percentuale applicata, verrà detratto dall'incentivo spettante per le prestazioni svolte internamente.

Art. 17

Individuazione delle figure aventi diritto e criteri di ripartizione degli incentivi

Il Responsabile del procedimento per ogni singolo progetto urbanistico viene nominato secondo lo statuto ed i regolamenti vigenti.

Il dirigente dell'U.O./settore ed il responsabile del procedimento, se diversa figura, preliminarmente all'avvio della progettazione, individuano, tra il personale interno al settore che possiede le necessarie competenze professionali, le figure da coinvolgere nel processo di progettazione sia nello staff di progetto che nello staff di supporto tecnico-amministrativo, articolandone l'organizzazione e le mansioni in relazione ad ogni caso specifico.

Può essere inserito nello staff di progetto e nello staff di supporto anche personale di settori diversi da quello titolare del procedimento, previo accordo tra i dirigenti interessati, in relazione a compiti specifici che possono rientrare nell'attività di progettazione.

Per ogni singolo progetto urbanistico che venga approvato dall'Amministrazione l'incentivo è ripartito tra le seguenti figure:

1. responsabile del procedimento, coinvolto nel processo di progettazione urbanistica e direttamente responsabile sotto il profilo tecnico e amministrativo, per il quale si fissa la percentuale di partecipazione nel 5%;
2. progettisti, impegnati nel processo tecnico e creativo della progettazione urbanistica e direttamente responsabili sotto il profilo professionale, percentuale di partecipazione 60%;
3. collaboratori tecnici che redigono gli elaborati di tipo descrittivo e analitico facenti parte dell'atto di pianificazione su disposizioni di tecnici di cui al punto precedente e che firmandolo si assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati anagrafici e altro nell'ambito della competenza del proprio profilo professionale, percentuale di partecipazione 25%;
4. altri componenti del gruppo di lavoro che, pur non sottoscrivendo gli elaborati, hanno contribuito all'atto di pianificazione urbanistica, percentuale di partecipazione 10%.

Le quote di compenso da attribuire ai partecipanti di cui ai punti 2-3-4 vengono individuate preventivamente dal responsabile dell'U.O./settore all'atto della formazione dello staff ed attribuite in relazione alle effettive prestazioni.

Art. 18

Liquidazione degli incentivi

Il Responsabile del settore provvede alla liquidazione del compenso dopo che gli atti di pianificazione siano stati approvati dall'Organo competente.

Nel caso in cui la pianificazione benefici di contributi, la quota spettante al responsabile del procedimento verrà corrisposta dopo la conclusione della fase amministrativa, comunque dopo l'incasso del contributo.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 19

Norma di prima applicazione

Il presente Regolamento, redatto in conformità all'art. 18 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutti gli interventi in corso di cui sia stato affidato l'incarico con la previsione del compenso in attesa della definizione della normativa interna.